

RIDA

REVUE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L'ANTIQUITÉ

62²⁰¹⁵

HOMMAGE À JACQUES HENRI MICHEL



Presses Universitaires de Liège

(Anciens) Directeurs de la RIDA

Fernand De Visscher (1952-1964), Jacques Pirenne (1952-1964), Lucien Caes (1965-1977), René Dekkers (1965-1976), Roger Henrion (1965-1988), Maurice Michaux (1965-1985), Aristide Théodoridès (1978-1994), Jacques Henri Michel (1986-2012), Roger Vigneron (1989-2002), Huguette Jones (1997-), Jean-François Gerkens (2003-), Gilbert Hanard (2011-).

Rédacteur en chef

Jean-François Gerkens, rue du XIII Août 89, BE – 4050 Chaudfontaine

Comité de rédaction

Alonso (J.L.), Paseo Manuel de Lardizábal 2, ES – 20018 San Sebastián
Ankum (J.A.), Schuttersweg 58, NL – 1217 RA Hilversum
Cascione (C.), via Aniello Falcone 376, IT – 80127 Napoli
Chevreau (E.), 53, Rue de l'Amiral Mouchez, FR – 75013 Paris
Démare-Lafont (S.), 12, Place du Panthéon, FR – 75005 Paris
Dimopoulou (A.), Rue Akadimias 45, EL – 10672 Athènes
Famerie (E.), Place du 20 août 7, BE – 4000 Liège
Masi Doria (C.), via Niccolò Tommaseo 2, IT – 80121 Napoli
Modrzejewski (J.), 7, allée des Mouille-Bœufs, FR – 92290 Châtenay
Pichonnaz (P.), Beauregard 11, CH – 1700 Fribourg
Pugsley (D.), Rockhaven, St. George's Well, Cullompton, Devon, UK – EX 15 1AR
Ruelle (A.), Boulevard du Jardin Botanique 23, BE – 1000 Bruxelles
Rüfner (Th.), Universität Trier, DE – 54286 Trier
Urbanik (J.), Jaracza 3/10, PL – 00-378 Varsovie
Wallinga (T.), Sint Jacobsplaats 132, NL – 3011 DD Rotterdam

Envoi de manuscrits

Jean-François Gerkens, Université de Liège
Quartier Agora, Place des Orateurs 1
Bâtiment B33 (boîte 11), BE – 4000 Liège
jf.gerkens@ulg.ac.be

Diffusion et vente

Editions De Boccard

Rue de Médicis, 11 FR – 75006 Paris (France)
Tél. +33 1 43 26 00 37 / Fax +33 1 43 54 85 83 / <http://www.deboccard.com>
Information, abonnement et commandes : orders@deboccard.com

Table des matières

Éditorial, par Jean-François GERKENS 7

Hommage à Jacques-Henri Michel (*L'Abrégé d'art militaire de Végèce*)

Avant-propos (Dominique GAURIER) 11

Les traductions françaises de l'*Abrégé d'art militaire* de Végèce
(xviii^e – xxi^e siècles) (Étienne FAMERIE) 15

Note sur le texte et la traduction (Étienne FAMERIE) 35

Plan de l'œuvre 37

Édition critique et traduction (Étienne FAMERIE et Jacques-Henri MICHEL) 42

Bibliographie sur l'*Abrégé d'art militaire* de Végèce (1981–2015)
(Étienne FAMERIE) 207

Droit romain

Emanuela CALORE, *Volenti non fit iniuria: una regula romana?* 223

Giacomo D'ANGELO, *Vadimonium nossale ed exhibitio*
«in eadem causa» 251

Evelyn HÖBENREICH, *Marginalia on Morals, Rhetoric, and Law.*
Apropos Sen. contr. 2.7 263

Aglaia McCLINTOCK, *Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli*
della repressione criminale nei primi secoli dell'impero romano 289

Esteban MORENO RESANO, *La emisión en Oriente de cinco leyes*
occidentales de Constantino 307

Carlo PELLOSO, *Sul diritto del cittadino al processo popolare dalla*
caduta del regno al decemvirato legislativo 325

Mariagrazia RIZZI, *Aequum/iniquum esse nelle constitutiones*
principum di età severiana in materia contrattuale attraverso
le testimonianze dei Digesta giustinianeï 341

Annamaria SALOMONE, *Le donazioni inter virum et uxorem tra*
successio ed accessio possessionis 365

Chroniques

Jean-François GERKENS, <i>La SIHDA à Istanbul</i>	377
Ouvrages reçus par la direction	387

Éditorial

Jean-François GERKENS

Jacques-Henri Michel a été une cheville ouvrière essentielle de la *RIDA* pendant de nombreuses années. Il y était entré en tant que secrétaire en 1963 et en était devenu directeur en 1986. Ce n'était donc que justice que sa revue lui rende hommage en dédiant son 62^e volume à sa mémoire. Pour rendre hommage à ce grand latiniste, il a semblé adéquat au comité de rédaction, de publier ici une traduction inédite de l'abrégé d'art militaire de Végèce. Cette excellente traduction de Jacques-Henri Michel est restée inédite, mais il en avait confié une des rares copies à Dominique Gaurier. Notre collègue Nantais a ensuite eu la gentillesse de nous confier ce manuscrit afin de le publier et c'est donc avec joie que nous l'offrons aujourd'hui à nos lecteurs. Afin de rendre justice à cette traduction, il nous a semblé essentiel de fournir une édition latine soignée, ce qui s'est avéré constituer un travail considérable, pour lequel nous sommes redevables à Étienne Famerie.

Le reste de ce volume répond en revanche au format habituel de la revue, avec ses articles et ses chroniques bien connues, dont le compte-rendu de la 69^e SIHDA d'Istanbul. Au moment où je rédige ces lignes, la 70^e session de la SIHDA s'est également déjà déroulée et a été un grand succès, mais il en sera rendu compte dans le volume 63 de la *RIDA*. La parution de ce prochain volume devrait intervenir dans un futur nettement plus proche que d'habitude, puisque pour l'essentiel, celui-ci est quasiment prêt.

En publiant deux volumes de la *RIDA* en l'espace de quelques mois, nous espérons nous faire pardonner du relatif retard de ce volume-ci.

Chaufontaine, le 6 novembre 2016
Jean-François Gerkens

Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli della repressione criminale nei primi secoli dell'impero romano *

Aglaia McCLINTOCK

(Université du Samnium à Bénévent)

Lo studio della repressione criminale nei primi due secoli dell'impero non può prescindere dall'analisi dall'apparato figurativo e simbolico¹ in un'età in cui l'ideologia e la mitologia politica sono ampiamente documentate oltre che dalle fonti letterarie e tecnico-giuridiche dai reperti archeologici e numismatici². Verso la metà del secondo secolo d.C. all'interno dell'edificio distintivo della romanità, l'anfiteatro, è possibile verificare come le modalità spettacolari di esecuzioni delle condanne, gli effetti giuridici della sentenza, il 'culto imperiale' e le divinità attraverso cui viene declinato concorrano a realizzare un quadro ideologico unitario.

1. Nell'anfiteatro, centro per eccellenza di autorappresentazione del potere imperiale, erano eseguite durante i *ludi* e i *munera*³ molte delle condanne a morte

* Dedico questo studio al prof. Aldo Mazzacane, che ha mostrato ai suoi numerosi studenti e allievi l'importanza dello studio delle immagini per comprendere il diritto.

1. Si raccolgono in questo apparato sia le forme che assumevano le condanne sia lo scenario in cui erano eseguite. Per lo studio dei meccanismi profondi attraverso cui si costruiscono e si tramandano le immagini si v. E. PANOFSKY, *Studi di iconologia. I testi umanistici dell'arte del rinascimento*, Torino, 1999 [1939], p. 8–13.
2. Ampia discussione sull'importanza dell'iconografia per la ricostruzione dell'ideologia imperiale in J.R. FEARS, «The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology», *ANRW* II.17/2 (1981), p. 846 ss. Si v. anche C.F. NOREÑA – B. EWALD, *The Emperor and Rome: Space, Representation, and Ritual*, Cambridge/New York, 2010; C.F. NOREÑA, *Imperial Ideals in the Roman West: Representation, Circulation, Power*, Cambridge/New York, 2011.
3. La distinzione tra i *ludi*, i giochi pubblici allestiti durante le festività religiose per onorare gli dèi, e i *munera* offerti dai privati in occasione della morte di un parente per onorarne la dipartita, si attenuò durante l'impero. Cf. T. WIEDEMANN, *Emperors and Gladiators*, London, 1992, p. 8–10; D.G. KYLE, *Spectacles of Death in Ancient Rome*, London/New York, 1998, p. 51. Dall'ultima metà del I secolo a.C. l'allestimento dei *munera* era obbligatorio per magistrati e sacerdoti; le costituzioni coloniali e municipali prevedevano una compartecipazione delle casse cittadine alle spese benché sugli onerati gravasse pur sempre un ingente esborso. La *lex Ursonensis* (CIL I2 593 = CIL II 5439 = ILS 6087) del 44 a.C. (rielaborata in epoca di poco posteriore) attesta l'organizzazione pubblica dei giochi regolamentata anche negli esborsi pubblici e privati. Cf. sulla tematica M. FORA, *I munera gladiatori in Italia. Considerazioni sulla*

più cruento. Oltre alle pene *ad bestias* e *in ludum* strettamente connesse con i giochi, assumevano forme spettacolari e complesse⁴ anche la *crux*⁵, la *vivi crematio*⁶, la *capitis amputatio*, la *furca* e la *damnatio ad gladium* o *ad ferrum*⁷. I condannati *ad metalla* e *in opus metalli* erano inviati nelle miniere, l'altro luogo in terra equi-

loro documentazione epigrafica, Napoli, 1996, p. 54. Secondo K. WELCH, «The Roman Arena in Late-Republican Italy: a New Interpretation», *JRA* 7 (1994), p. 61–62, la *lex Ursonensis* è la più antica testimonianza riguardante un'organizzazione 'governmental' di scontri gladiatorii. Sia i *ludi* che i *munera* potevano essere offerti per un numero piuttosto variabile di occasioni: festività religiose, in onore di divinità, dell'imperatore stesso, dei funerali di notabili locali o membri della famiglia imperiale, in occasione di una vittoria militare, per celebrare l'inaugurazione di un monumento pubblico, e ovviamente (come per l'epoca repubblicana) con lo scopo più o meno nascosto di avanzare nel *cursus honorum* vincendo il favore del pubblico e degli elettori. In ogni caso la componente religiosa e rituale era un aspetto imprescindibile di tali celebrazioni.

4. Supplizi capitali diversi venivano spesso associati per rendere nuovi e avvincenti gli allestimenti scenici: naumachie con migliaia di combattenti, danze armate che si concludevano con la *crematio* dei danzatori, *crux* e *crematio* insieme, cacce e combattimenti con le belve, cf. M. COLEMAN, «Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological Enactments», *JRS* 80 (1990), p. 44–73.
5. L'impiego della croce, utilizzata per punire gli schiavi specialmente sulle pubbliche vie, è attestato nell'anfiteatro sin dai primi anni del principato. Per un'ampia disamina delle fonti cf. da ultimo J.G. COOK, *Crucifixion in the Mediterranean World*, Tübingen, 2014. Un graffito pompeiano databile entro il 79 d.C. (*CIL* IV 9983a = P. Sabbatini Tumolesi 1980, nr. 79) pubblicizza l'esecuzione di *cruciarrii* la cui presenza rende più spettacolare un *munus* svoltosi a Cuma; FORA, *o.c.* (n. 3), p. 47. Un graffito rinvenuto in una *taberna* di Puteoli vicina all'anfiteatro raffigura la crocifissione di una donna, rara descrizione figurativa di questa pena, M. GUARDUCCI, «Iscrizioni greche e latine in una *taberna* di Pozzuoli», in *Acta of the Fifth Epigraphic Congress*, Cambridge, 1967, p. 219–223. L'editrice la colloca alla metà del primo secolo d.C. ritenendo sia una dei *cruciarrii* di Cuma appena citati. G. CAMODECA, *Per una storia economica e sociale di Puteoli fra Augusto e i Severi*, Napoli, 1991, p. 143, esclude tale identificazione datando il reperto al principio del II secolo d.C. Recentemente su questi reperti si v. J.G. COOK, «Crucifixion as Spectacle in Roman Campania», *Novum Testamentum* 54 (2012), p. 68 ss.
6. La *crematio* poteva essere usata in associazione ad altre condanne. La combinazione con la croce è attestata epigraficamente e letterariamente. La *lex Puteolana* flegrea a proposito dei supplizi (richiesti da privati o inflitti dal magistrato) alla col. II, lin. 12, enumera tra gli attrezzi che devono essere forniti dall'impresa appaltatrice per la crocifissione: chiodi, pece, cera e candele (a pagamento per i privati e gratuite per le esecuzioni pubbliche). Cf. la recente edizione e cura di S. CASTAGNETTI, *Le "leges libitinariae" flegree*, Napoli, 2012, p. 13, 26. Le fonti letterarie riportano molti casi di *crematio* durante gli spettacoli pubblici. Mi limito a qualche esempio: Giovenale parla di condannati come torce ardenti trascinate nell'arena: *Sat.* 1.1.155–157 (... *taeda lucebis in illa | qua stantes ardent qui fixo gutture fumant, | et latum media sulcum deducit harena*), cf. E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'antichità classica*, ed. riv. Milano, 2011, p. 234. Nell'anfiteatro alcuni condannati erano costretti a eseguire la *pyrricha*, una danza armata che si concludeva con la loro *crematio*. Tale danza è attestata epigraficamente a Pompei entro il 79 d.C. (*CIL* IV 1203 = P. Sabbatini Tumolesi 1980, nr. 55). Il martire cristiano Policarpo fu bruciato durante gli spettacoli verso il 155 d.C. sotto il regno di Antonino Pio, *Mart. Polyc.* 1.41. Il martire Pione nel terzo secolo fu ucciso con una combinazione di *crux* e *crematio*, *M. Pion.* 21.
7. L'esecuzione tramite la spada, considerata una forma di esecuzione meno spettacolare (*Sen. ep.* 7.3–5), è attestata nell'annuncio di un *munus* pompeiano, se l'integrazione proposta è corretta,

parato agli Inferi, dove erano destinati a lavorare nelle gallerie sotterranee sino alla morte⁸.

Tutte le gravi pene in uso durante i primi due secoli dell'impero esistevano già in epoca repubblicana. Ma molte di esse (*crux, ad bestias, in ludum venatorium, ad metalla*) trovavano applicazione in ambito militare⁹ ed erano riservate agli schiavi, ai nemici vinti in guerra e ai disertori¹⁰. Per costoro non si poneva il problema di regolamentarne la condizione giuridica. Inoltre i *servi* potevano essere condannati sia dall'autorità giudiziaria che dal *dominus* in base alle sue prerogative¹¹. Lo schiavo condannato non perdeva, per effetto della pena, il legame con il *dominus*, che conservava il diritto di liberarlo anche dopo averlo inviato a combattere con le belve¹².

in una epigrafe databile entro il 79 d.C. (CIL IV 9978 = P. Sabbatini Tumolesi 1980, nr. 72), cf. FORA, *o.c.* (n. 3), p. 47.

8. Il paragone tra le miniere e gli inferi è un topos letterario classico. A titolo esemplificativo cf. Plaut. *Capt.* 5.4: *Vidi ego multa saepe picta, quae Acherunti fierent | cruciamenta, verum enim vero nulla adaeque est Acheruns | atque ubi ego fui, in lapicidinis. Illic ibi demumst locus, | ubi labore lassitudo est exigunda ex corpore.* Cf. anche Diodoro Siculo (5.38.1) che descrive le miniere sarde come un inferno in terra. Sulle condizioni del lavoro in miniera si v. F. SALERNO, *Ad metalla*, Napoli, 2003, 30 ss.
9. Secondo K.E. WELCH, *The Roman Amphitheatre. From its Origins to the Colosseum*, Cambridge/New York, 2009), p. 19, sia i combattimenti gladiatori, che le *venationes* e la pena *ad bestias*, e altre forme di pena di morte avrebbero avuto origine in un contesto militare. La Welch riprende, ampliandola, la celebre tesi di K. HOPKINS, «Murderous games», Id., *Death and Renewal 2. Sociological Studies in Roman History*, Cambridge, 1983, che, in tempo di pace, gli anfiteatri sarebbero stati la valvola di sfogo della violenza di un popolo belligerante. La Welch, (p. 27–29) osserva che la relazione tra l'arena romana e le milizie è dimostrata, tra l'altro, dalla presenza di molti anfiteatri militari costruiti nei campi legionari e dal giuramento cui si sottoponevano i gladiatori volontari. “The Roman Empire was realized by means of controlled violence and obsessive military discipline. One way in which commanders chose to discipline their armies was through decimation (...)”. La Welch riconosce un carattere ‘anfiteatrico’ alle azioni disciplinari militari.
10. Nel 167 a.C. durante i ludi organizzati da Emilio Paolo in Grecia dopo la battaglia di Pidna i disertori dell'armata romana furono gettati alle belve come parte dello spettacolo (Val. Max. 2.7.14), e ancora Scipione Emiliano condannò alle belve sia disertori di altre nazionalità che schiavi fuggitivi (Val. Max. 2.7.13) proprio su esempio del padre (Liv. *Per.* 51).
11. Apprendiamo dalla *lex Libitinarina Puteolana* col. II, linn. 8–12, che il padrone che non volesse uccidere il proprio schiavo in casa poteva richiedere l'intervento di professionisti scegliendo le modalità di esecuzione e addossandosi le spese degli operai. Quando la crocifissione di uno schiavo era stata inflitta dal magistrato, ed era dunque pubblica, l'appaltatore doveva fornire gratuitamente i chiodi, la pece, la cera, le candele e ogni altra cosa necessaria, CASTAGNETTI, *o.c.* (n. 6), p. 13, 26. Sull'incrocio tra il tema della competenza penale dei magistrati delle città in cui le leggi trovavano applicazione e lo *status* dei soggetti in quanto determinante per l'applicazione delle pene previste si v. in part. p. 56 ss.
12. Cf. *infra* p. 296–299.

Per i cittadini, in epoca repubblicana, la pena di morte non comportava necessariamente la perdita della *civitas*: il condannato conservava la capacità di redigere un valido testamento e poteva sottrarsi all'esecuzione con l'esilio volontario¹³.

Sin dall'inizio del principato le pene un tempo considerate servili¹⁴ cominciarono a essere inflitte sistematicamente anche ai cittadini e agli oppositori politici. Sia i cittadini che gli schiavi si trovarono a essere soggetti al potere punitivo imperiale. La *cognitio* rispetto ai *iudicia publica*, in cui le pene erano fisse e precostituite dalla legge, si contraddistingueva per la varietà delle condanne che potevano essere alleggerite o aggravate in base alle circostanze del caso specifico. Senza contare che l'imperatore poteva anche modificare fino ad annullare le pene previste dalle leggi¹⁵.

Durante il principato, l'arena divenne un microcosmo popolato da individui di ogni condizione e ceto: professionisti dei giochi, cittadini, liberi, schiavi privati e schiavi imperiali e ovviamente i condannati a pene cruente che in precedenza potevano essere stati schiavi o cittadini. Per gli stessi interpreti antichi non era sempre facile determinare la condizione giuridica degli individui che combattevano come *gladiatores*, *harenarii*, e *bestiarii*¹⁶. Tra essi molti partecipavano alle attività dell'arena volontariamente conservando la propria cittadinanza, altri erano schiavi dell'imperatore, di un impresario o di privati, altri ancora erano stati venduti al *ludus* (inteso qui come centro di reclutamento e addestramento) o ai *lanisti* dal

-
13. A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2012, p. 75–77.
14. Cf. l'ormai canonico studio di P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, in particolare p. 103 ss. In un sistema giuridico che favoriva i ceti più elevati, durante l'impero, nelle pene da infliggere, la distinzione tra *honestiores* ed *humiliores* subentrò a quella fra *liberi* e *servi*. A coloro che appartenevano alle classi più elevate, l'antica punizione della perdita della cittadinanza venne irrogata in una nuova forma: la *deportatio*, o la morte 'immediata' della *capitis amputatio*, mentre gli *humiliores* continuarono a essere condannati a pene di morte orribilmente eseguite o al lavoro forzato a vita nelle miniere. Si v. anche D. GRODZYNSKI, «Tortures mortelles et catégories sociales. Les *Summa Supplicia* dans le droit romain aux III^e et IV^e siècles», in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9–11 novembre 1982)*, Rome, 1984, p. 361.
15. Suet. *Claud.* 14.3: *Nec semper praescripta legum secutus duritiam lenitatemve multarum ex bono et aequo, perinde ut adficeretur, moderatus est; nam et iis, qui apud privatos iudices plus petendo formula excidissent, restituit actiones et in maiore fraude convictos legitimam poenam supergressus ad bestias condemnavit.*
16. Per *bestiarii* si intendono sia i condannati a essere sbranati dalle belve (Sen. *De Ben.* 2.19) che i *damnati in ludum venatorium*, vale a dire a cacce e combattimenti con le belve; ma *bestiarii* erano anche i professionisti di tale forma di combattimento, liberi, schiavi (di privati o imperiali) o liberti che fossero (Petr. *Sat.* 45.11; Mart. *Spect.* 22–23 e 28[27]), nonché agli addestratori delle belve o coloro che nell'arena orchestravano i giochi procrastinando o accelerando la morte delle vittime umane e animali, così come testimonia l'iconografia dei supplizi: cf. C. VISMARA, «Sangue e arena. Iconografia di supplizi in margine a: *Du châtement dans la cité*», *Dialoghi di Archeologia* 5/2 (1987), p. 137, 139. Si v. di recente sulla tematica A. McCLINTOCK, «Per un'iconologia dei supplizi», *Rivista di Diritto Romano* 15 (2015), p. 1–10.

dominus come punizione o per capriccio, fosse anche per vantarsi dell'abilità o dell'avvenenza dei propri *servi*¹⁷. Infine, tanti (sia cittadini che schiavi) si trovavano nell'anfiteatro perché condannati dall'autorità giudiziaria.

2. A tentare di mettere ordine nella caotica situazione dei condannati destinati a morire nelle miniere o durante i *ludi* e i *munera* intervengono dalla metà del secondo secolo d.C. una serie di non sempre coerenti misure imperiali e giurisprudenziali. Esse raggruppano in un'unica categoria un'ampia gamma di *damnati* (alla *crux*, alla *vivi crematio*, *ad furcam*, *ad gladium/ferrum*, *ad bestias*, *in ludum venatorium*, *ad metalla*, e *in opus metalli*) cui si riconnette un unico termine: *servi poenae*¹⁸. Con questa nuova espressione tecnico-giuridica si individua la condizione dei *damnati* a partire dal momento della condanna¹⁹. Marchiati sul volto i cittadini perdevano libertà, cittadinanza, vincolo matrimoniale, capacità patrimoniale, e beni; gli schiavi la speranza di essere liberati.

A introdurre l'espressione è Antonino Pio in uno o più rescritti²⁰. L'imperatore sancisce l'incapacità dell'individuo condannato *ad gladium*, *ad metalla* o *ad bestias* (cittadino o schiavo che fosse) di ricevere lasciti in qualità di legatario o di erede in considerazione della sua nuova condizione di *servus poenae*, e l'impossibilità del *princeps* o del fisco di acquisire proprietà tramite il condannato, come avveniva per i *servi*. I *damnati* non dovevano essere considerati *servi Caesaris*.

Mentre in apparenza l'imperatore sembra abdicare a ogni proprietà sui condannati, come vedremo, il provvedimento fa parte di una strategia volta ad assicurarsi il monopolio sulle loro persone. In maniera ambigua l'imperatore si svincola da qualunque forma di impuro contatto con chi si era macchiato di

17. Sen. Contr. 10.4.18.

18. McCLINTOCK, o.c. (n. 13), 23–27.

19. D. 48.19.29 (Gai. 1 ad l. Iul. et Pap.): *Qui ultimo supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt. Itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat: quod accidit in personis eorum, qui ad bestias damnantur. Saepe etiam ideo servari solent post damnationem, ut ex his in alios quaestio habeatur.*

20. D. 49.14.12 (Call. 6 de cogn.): *In metallum damnatis libertas adimitur, cum etiam verberibus servilibus coercentur. Sane per huiusmodi personam fisco nihil acquiri divus Pius rescripsit: et ideo quod legatum erat ei, qui postea in metallum damnatus erat, ad fiscum non pertinere rescripsit magisque ait poenae eos quam fisci servos esse.* D. 29.2.25.3 (Ulp. 8 ad Sab.): *Si quis plane servus poenae fuerit effectus ad gladium vel ad bestias vel in metallum damnatus, si fuerit heres institutus, pro non scripto hoc habebitur: idque divus Pius rescripsit (...).* D. 34.8.3 pr. (Marcian. 11 inst.): *Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit, pro non scripto est nec ad fiscum pertinet: nam poenae servus est, non Caesaris: et ita divus Pius rescripsit.* 1. *Sed et si post testamentum factum heres institutus vel legatarius in metallum datus sit, ad fiscum non pertinet.* Vi è anche un altro *excerptum* di Marciano che, pur riferendo il principio dell'incapacità del servo della pena, non sembra fare diretto riferimento al rescritto di Antonino Pio: D. 48.19.17 pr. (Marcian. 1 inst.): *Sunt quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati et in opus metalli: et si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis est, quasi non Caesaris servo datum, sed poenae.*

crimini gravissimi²¹. I *damnati* non potevano considerarsi suoi schiavi e, se schiavi erano, lo erano della pena²².

3. La peculiare condizione dei ‘servi della pena’ acquista un nuovo significato se si inquadra nella storia del conflitto tra il potere punitivo del *dominus* sui propri schiavi e il potere punitivo dell’imperatore su tutti i suoi sudditi, liberi o schiavi che fossero.

Un conflitto che diviene tanto più evidente nell’anfiteatro, in cui l’imperatore rappresenta visivamente il suo potere e dove, con l’esecuzione dei condannati, si porta a conclusione la fase finale del diritto²³. Sin da Augusto, per espressa previsione normativa, lo splendore dei giochi imperiali superava di gran lunga quelli organizzati dai privati, sicché l’imperatore ne era il *patronus* per eccellenza²⁴, e

-
21. Il fisco appare come destinatario del prezzo delle persone dei condannati, cf. McCLINTOCK, *o.c.* (n. 13), p. 52, nonostante le ambigue dichiarazioni di Antonino Pio. Analoga ambiguità si riscontra nella misura di Marco Aurelio volta a controllare il prezzo dei gladiatori e dunque dei *munera*: il c.d. *senatus consultum de pretiis gladiatorum minuendis* del 177 d.C. (cf. *infra*, n. 24). Si v. J.H. OLIVER e R.E. PALMER, «Minutes of an Act of the Roman Senate», *Hesp.* 24 (1955), p. 320–349. Il contenuto del provvedimento probabilmente è ricavabile da due iscrizioni: l’*Aes Italicense* proveniente da Italica in Spagna che preserva sorprendentemente anche una parte di un’orazione che precedeva la misura (*CIL* II 6278 = *ILS* 5163), e una copia molto più frammentaria proveniente da Sardis in Asia (*CIL* III 7106 = *ILS* 9340). Nella parte relativa all’orazione si legge che gli imperatori Marco Aurelio e Commodo rinunciarono ai *vectigalia* che derivavano dalla vendita dei gladiatori — tra i venti e i trenta milioni di sesterzi annui — perché si trattava di somme contaminate dal sangue umano, linn. 6–8: *Quid enim Marci Antonini et Lūci Commodi cavendum fisco cum hare-|na? Omnis pecunia horum principum <p>ura est, nulla [a] cruoris humani adspergine contaminata, nullis sordibus foedi quae[s]-|stus inquinata, et quae tam sancta[e] insumitur*. Allo stesso tempo però in una norma relativa alla Gallia (linn. 52–58) è fissato un prezzo di 6 monete d’oro per i condannati a morte acquistabili dai lanisti. Se ne può desumere che la pratica di vendere i condannati per i giochi continuava a generare introiti per il fisco.
22. I *servi poenae*, sono definiti dalla storiografia *servi sine domino*: per effetto della condanna gli schiavi perdevano il legame con il precedente *dominus*. Si trattava, a mio avviso di una nuova forma di dipendenza: i condannati divenivano *res* nel patrimonio del fisco che ne sfruttava la forza lavoro, e ne esigeva il prezzo se decideva di venderli, cf. McCLINTOCK, *o.c.* (n. 13), p. 50–58,
23. COLEMAN, *l.c.* (n. 4), p. 72.
24. Come nota la COLEMAN, *l.c.* (n. 4), 51 e n. 63, con rare eccezioni, i *munerarii*, ovvero gli ufficiali pubblici o i privati investiti del *munus* di organizzare i giochi tendevano a superarsi a vicenda. Augusto aveva limitato a 120 gladiatori (Cass. Dio. 54.2.4.) l’esborso consentito ai privati. Nelle *Res Gestae* (22), afferma di aver impiegato in 8 spettacoli 10000 gladiatori e 3500 animali in 26 spettacoli di caccia, il che vuol dire che i suoi spettacoli superavano più di 10 volte l’esborso massimo consentito ai privati. E. GUNDERSON, «The Ideology of the Arena», *Classical Antiquity* 15 (1996), p. 132, n. 67; KYLE, *o.c.* (n. 3), n. 121. Tiberio (Suet. *Tib.* 34) “*ludorum et munerum impensas corripuit*”. Gli imperatori sembra abbiano continuato a mantenere un controllo puntuale su questo genere di manifestazioni. Antonino Pio secondo l’*Historia Augusta* (*Pius* 12.3) “*sumptum muneribus gladiatoris instituit*”. Marco Aurelio (cf. *Hist. Aug. Marc.* 11.4, 27.6) proseguì in questa direzione emanando in associazione a Commodo nel 177 d.C. il *SC de pretiis gladiatorum minuendis* (cf. *supra* n. 21) volto a ridurre la spesa che i sacerdoti

anche il maggiore finanziatore²⁵. Gli imperatori erano inoltre proprietari di *ludi*²⁶, apposite scuole, dove venivano reclutati e addestrati i gladiatori.

Un pubblico di ventimila, cinquantamila spettatori assisteva a uno spettacolo di morte, testimone del compiersi della giustizia. Gli imperatori che inviavano all'esecuzione persone innocenti o i cui crimini non meritavano la pena di morte erano percepiti come crudeli e ingiusti²⁷.

Il *princeps* in questo frangente doveva anche sapersi mostrare clemente risparmiando chi avesse ottenuto il favore della folla. Marco Cornelio Frontone avverte in una lettera il ventitreenne Marco Aurelio della inevitabilità di andare incontro agli umori del popolo rilasciando i criminali e manomettendo chi aveva ucciso in maniera valorosa le belve nell'anfiteatro²⁸. Si trattava ovviamente di casi eccezionali che aumentavano la *suspense* dei giochi.

dovevano affrontare. Secondo M. CARTER, «The Gladiatorial Ranking and the *SC de Pretiis Gladiatorum Minuendis* (CIL II 6278 = ILS 5163)», *Phoenix* 57 n. 1/2 (Spring – Summer 2003), p. 84, la *ratio* del provvedimento era agevolare i sacerdoti in maniera che il culto imperiale e i *munera* gladiatori ad esso associati continuassero a essere celebrati nelle province dell'impero. A seconda del costo complessivo del *munus* i gladiatori erano divisi in tre o cinque categorie al fine di stabilirne il prezzo massimo. Il *senatus consultum* menziona una norma relativa alla Gallia dove si stabilisce che i lanisti possono acquistare dai *procuratores* imperiali *damnati ad gladium* per utilizzarli in luogo delle vittime sacrificali. È interessante che i costi dei gladiatori (liberi o schiavi che fossero) sono espressi in sesterzi mentre per il soli condannati a morte il prezzo è fissato in 6 monete d'oro. CARTER, *l.c.* (n. 24), p. 86, osserva che “At a time of war and increasing inflation, the Roman imperial administration thus demanded remuneration from the *lanistae* specifically in gold coinage. By ensuring the continued, or expanded, production of *munera* throughout the empire, the emperors produced a corresponding demand for *damnati* to be executed in these shows — and a stream of useful gold in the imperial coffers”. Ovviamente potrebbe trattarsi di una norma destinata alla sola Gallia ma è in ogni caso indicativa.

25. Augusto avrebbe finanziato 65 dei 159 giorni dedicati agli spettacoli. Claudio ne avrebbe invece finanziati 93 su 159, Marco Aurelio sarebbe arrivato a finanziarne ben 135 su 230, KYLE, *o.c.* (n. 3), p. 77 e 103, n. 6.
26. Il *ludus Iulianus* a Capua fu istituito da Cesare (con 5000 gladiatori) e passò poi di imperatore in imperatore. Nerone ne mutò il nome in *Ludus Neronianum*, L. JACOBELLI, *Gladiatori a Pompei*, Roma, 2003, p. 19 ss. Secondo WIEDEMANN, *o.c.* (n. 3), p. 170–171, bisogna ipotizzare una rete di *familiae gladiatoriae* nelle province dell'impero.
27. Cf. WIEDEMANN, *o.c.* (n. 3), p. 78. Basti citare l'emblematico caso di Caligola, che durante i giochi avrebbe gettato alle belve una parte degli spettatori, Cas. Dio 59.10.1.
28. Fronto, *Ad M. Caes.* 1.8.2 (v. I, p. 118 e 120 Hanes = 1.9.2, p. 17 Van den Hout): *Quorsum hoc rettuli? Uti te, Domine, ita conpares, ubi quid in coetu hominum recitabis, ut scias auribus serviendum; plane non ubique nec omni modo, attamen nonnumquam et aliquando. Quod ubi facies, simile facere te reputato atque illud facitis, ubi eos, qui bestias stenue interfecerint, populo postulante ornatis aut manumittitis, nocentes etiam homines aut scelere damnatos, sed populo postulante conceditis.* Sappiamo che Marco Aurelio, che non amava i giochi gladiatori e non amava fare ricorso alla liberazione dei criminali (Cass. Dio. 71.29.3–4), aveva tuttavia finanziato la maggior parte delle giornate destinate ai giochi, cf. n. *supra* 25.

La *clementia* era dunque un importante strumento di autorappresentazione e di persuasione²⁹. Perché la rappresentazione fosse efficace e giusta, il potere di scelta tra la vita e la morte, il *ius vitae ac necis* del padre sui propri figli e anche sui suoi sottoposti, amplificato in modo indefinito nell'arena, doveva rimanere saldamente nelle mani dell'imperatore.

Come è noto, durante il primo principato, il potere punitivo del *princeps* e quello del *dominus* sugli schiavi coesistevano. Documenti eccezionali a tal riguardo sono le *leges libitinariae* flegree vigenti a Pozzuoli e Cuma, di epoca augustea o di poco successiva, così chiamate dal nome della dea *Libitina* che nel mondo romano classico sovrintendeva a tutto ciò che aveva a che fare con la morte. Le leggi locali, che regolano minuziosamente gli appalti per i servizi di sepoltura e di esecuzione di condanne capitali, mostrano chiaramente che, se i padroni non volevano punire o uccidere lo schiavo personalmente, potevano avvalersi dell'esecuzione pubblica ma pagando il prezzo del servizio, anche nel caso che l'esecuzione facesse parte di *spectacula*³⁰.

Il conflitto tra i coesistenti poteri punitivi si manifestò proprio durante i *ludi*, quando il *princeps*, di sua iniziativa o per venire incontro al favore del pubblico, voleva liberare uno schiavo³¹ che si trovava nell'arena perché punito dal proprio

29. Sen. *de clem.* 1.21.2: *Uti itaque animose debet tanto munere deorum dandi auferendique vitam potens. In iis praesertim, quos scit aliquando sibi par fastigium obtinuisse, hoc arbitrium adeptus ultionem implevit perfectique, quantum verae poenae satis erat; perdidit enim vitam, qui debet, et, quisquis ex alto ad inimici pedes abiectus alienam de capite regnoque sententiam expectavit, in servatoris sui gloriam vivit plusque eius nomini confert incolumis, quam si ex oculis ablati esset. Adsidium enim spectaculum alienae virtutis est; in triumpho cito transisset.*

30. La *lex Cumana* assai più lacunosa e di difficile lettura (faccia A, col. II, linn. 3–5) parla espressamente della *editio* di *spectacula* in cui partecipa il *carnifex* per l'esecuzione di condannati, presumibilmente con i prezzi da pagare al boia a seconda che l'esecuzione fosse pubblica o privata, cf. CASTAGNETTI, *o.c.* (n. 6), p. 20, 31, 214 s.

31. Il pubblico chiedeva all'imperatore di liberare schiavi di privati durante i giochi. La fattispecie è stata quindi connessa dalla storiografia con la liberazione dei criminali impiegati nell'arena. Si tratta tuttavia di ipotesi giuridicamente distinte. Gli imperatori appaiono riluttanti a travalicare i poteri dei *domini* sotto le pressioni dell'umore del pubblico quando lo schiavo non sia nell'arena a seguito di una condanna. Alle richieste del popolo di liberare uno schiavo che prestava la sua attività come attore durante i giochi, Tiberio acconsentì solo dopo aver ottenuto il permesso del padrone e l'assicurazione che il prezzo dello schiavo fosse stato pagato (Cass. Dio. 57.11.6). Al pubblico che richiedeva di liberare a gran voce uno schiavo impegnato nella corsa delle bighe Adriano rispose, facendo circolare un cartello nell'arena, che non era possibile manomettere uno schiavo di altri né obbligare il padrone ad acconsentire (Cass. Dio. 69.16). Non sembra (benché non sia possibile escluderlo) che gli schiavi in questione fossero criminali. Marco Aurelio vietò che un privato potesse essere costretto dall'acclamazione popolare a manomettere il proprio schiavo: D. 40.9.17 pr. E. QUADRATO, «D. 40.9.17 pr. e C.I. 7.11.3: un intervento di Marco Aurelio in tema di *manumissio* per acclamazione», *Rivista di Diritto Romano* 3 (2003), p. 1 ss., ritiene la misura di Marco Aurelio sorprendente perché in apparente contrasto con il *favor libertatis* verso gli schiavi a più riprese dimostrato dall'imperatore filosofo. Al di là della ben nota avversione di Marco Aurelio per i rozzi spettacoli gladiatori, che tuttavia finanziava massicciamente, credo che alla base della proibizione vi fossero soprattutto motivi di ordine

dominus. La *potestas* dei *domini*, talmente estesa da consentire loro di manomettere i propri schiavi anche dopo averli inviati a morire, rischiava di sminuire la statura del *princeps*.

Fu Augusto ad operare un primo controllo delle manomissioni avvenute in simili condizioni stabilendo con la legge *Aelia Sentia*³² (4 d.C.) che gli schiavi messi ai ceppi, marchiati con un ferro rovente, riconosciuti a seguito di tortura colpevoli di un delitto, destinati a combattere nel circo con la spada o con le fiere, se liberati dal loro stesso padrone o da un altro, non potessero acquisire una cittadinanza piena ma soltanto una condizione equiparata a quella dei *peregrini dediticii*.

Dal primo principato gli imperatori emanarono frequenti misure con l'obiettivo sia di limitare l'arbitrarietà dei poteri punitivi dei *domini*, sia di affermare il controllo sui *damnati*.

La *lex Petronia* — la cui datazione oscilla tra il 19 e il 61 d.C. e può dunque collocarsi in età giulio-claudia³³ — vietò ai padroni di inviare i propri schiavi *ad bestias* per mero capriccio, irrogando sanzioni non solo ai venditori ma anche ai compratori che non vi ottemperassero, concedendo l'applicazione della pena qualora la richiesta del *dominus* al magistrato risultasse motivata³⁴. Sembra tuttavia,

pubblico volti a impedire che singoli privati potessero vincere il favore del pubblico liberando i propri schiavi e mettendo in ombra il ruolo dell'imperatore quale sommo giudice e arbitro dei giochi.

32. Gai. 1.13; *Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*.
33. Cf. B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale*, Roma, 1994, p. 81, n. 126; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 305.
34. D. 48.8.11.1 (Mod. 6 reg.): *Servo sine iudice ad bestias dato non solum qui vendidit poena, verum et qui comparavit tenebitur. Post legem Petroniam et senatus consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere: oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querella, sic poenae tradetur*. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Hildesheim, 1990 [1912], p. 468 con datazione incerta (forse 61 d.C.). M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte* II, Stuttgart, 1899, 447, e O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig, 1885, p. 624, riconducono la norma alla *lex Iunia Petronia* (D. 40.1.24 pr.) del 19 d.C. che stabilì che, nei processi *de libertate* portati dinanzi ai centumviri o ai governatori provinciali, in caso di disaccordo tra i giudici si decidesse per la libertà, si v. ROTONDI, *o.c.* (n. 33), p. 464. W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908, p. 36 e n. 7, collega D. 48.8.11.1 a D. 12.4.15 e data il provvedimento entro il 79 d.C. W.L. WESTERMANN, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia, 1955, p. 114, e F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*, Torino, 2013, p. 18–19, n. 49, propendono per il 19 d.C. G. BAGNANI, *Arbiter of Elegance: A Study of the Life and Works of C. Petronius*, Toronto, 1954, p. 14 ss., pone la legge tra il 60 e il 61 d.C. Tra gli argomenti adottati vi è il celebre episodio riportato nel *Satyricon*: Glicone condanna alle belve il suo schiavo tesoriere scoperto in flagrante adulterio con la moglie senza fare alcun riferimento alla necessità di rivolgersi a un magistrato (Petr. Sat. 45.8). K.F.C. ROSE, *The Date and Author of the Satyricon*, Leiden,

dall'espressa menzione di *senatusconsulta* integrativi della legge e dal numero di rescritti imperiali che la seguirono³⁵, che il dettato normativo facesse salva una serie di fattispecie in cui il *dominus* poteva gettare gli schiavi direttamente *ad bestias* senza necessità di un controllo, come forse, ad esempio, se fossero colti in flagranza di un crimine.

La *lex Petronia* (e successive integrazioni) dimostrano la volontà di monopolio sulla pena *ad bestias*, escludendo iniziative dei privati in coerenza con gli altri provvedimenti imperiali volti al controllo minuzioso di tutto quanto avveniva durante i giochi³⁶. Tant'è che nel terzo secolo sarà vietato ai governatori provinciali di venire incontro al favore del popolo rilasciando i condannati *ad bestias*³⁷, stabilendo la necessità di richiedere il parere del *princeps* qualora questi ultimi possedessero qualità fisiche o abilità tali da farli esibire a Roma.

Con Antonino Pio assistiamo a un momento di svolta nel conflitto tra i poteri dominicali del privato e il potere punitivo dell'imperatore³⁸. Gli interventi si fanno più incisivi e organici. Antonino Pio stabilisce che "chi ha ucciso uno schiavo senza

1971, p. 34 ss., contesta persuasivamente tale ricostruzione non ritenendo conclusivo il caso di Glicone in quanto l'intervento del magistrato potrebbe semplicemente essere stato omesso, o forse non era necessario per alcune fattispecie specifiche come la flagranza di reato. Si v. anche WIEDEMANN, *o.c.* (n. 3), p. 76 ss.; KYLE, *o.c.* (n. 3), p. 91; F. LUCREZI, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio I*, Torino, 2001, p. 80; G. RIZZELLI, «C.Th. 9.12.1 e 2», *Rivista di Diritto Romano* 5 (2005), p. 11.

35. Una notizia tratta dalla *Historia Augusta* informa che Adriano dispose limitazioni al diritto dei *domini* di uccidere i propri schiavi e vietò la vendita di schiavi a lenoni e lanisti in assenza di una causa: *Historia Augusta, Vita Hadr.* 18.7–8 (*Servos a dominis occidi vetuit eosque iussit damnari per iudices, si digni essent. Lenoni et lanistae servum vel ancillam vendi vetuit causa non praestita*). I *divi fratres* Marco Aurelio e Lucio Vero per rescritto ribadirono il divieto per i padroni di vendere gli schiavi (incluso coloro che avessero commesso un crimine) per farli combattere con le belve, sanzionando pure la vendita effettuata tramite *procurator*: D. 18.1.42 (Marcian. 1 *inst.*: *Domini neque per se neque per procuratores suos possunt saltem criminosos servos vendere, ut cum bestiis pugnarent. Et ita divi Fratres rescripserunt*). BUCKLAND, *o.c.* (n. 33), p. 36 e n. 7, osserva che "perhaps only then was the rule applied to slaves whose guilt was manifest". Il provvedimento, interpretato come integrativo della fattispecie prevista dalla *lex Petronia*, era forse volto forse a estendere il divieto di punizione diretta del *dominus* anche agli schiavi colti in flagranza nella commissione di un crimine. L'ipotesi acquista maggiore credibilità se inquadrata in questa più ampia rete di misure imperiali dirette ad assicurare all'imperatore il monopolio dei poteri punitivi sugli schiavi al pari dei cittadini.
36. La disposizione dei posti negli anfiteatri era stabilita normativamente. Cf. E. RAWSON, «The *Lex Julia Theatralis*», *PBSR* 55 (1987), p. 83–114.
37. Cf. D. 48.19.31 pr. (Mod. 3 *de poen.*): *Ad bestias damnatos favore populi praeses dimittere non debet: sed si eius roboris vel artificii sint, ut digne populo Romano exhiberi possint, principem consulere debet. 1. Ex provincia autem in provinciam transduci damnatos sine permissu principis non licere divus Severus et Antoninus rescripserunt populo*. Qualora invece i *damnati* avessero le *physique du rôle* o le abilità per essere impiegati come gladiatori, i governatori dovevano consultare l'imperatore. Si v. HOPKINS, *l.c.* (n. 9), p. 10; KYLE, *o.c.* (n. 3), p. 119, n. 125.
38. Si v. in tal senso F. ZUCCOTTI, «La 'crudeltà' nel Codice Teodosiano ed i suoi fondamenti teologico-giuridici», in S. GIGLIO (cur.), *Accademia Romanistica Costantiniana. Organizzare*

giusta causa sarà punito severamente come chi ha ucciso uno schiavo altrui³⁹ e, come abbiamo visto, collega insieme una serie di condanne dalle modalità differenti (*ad gladium, ad metalla e ad bestias*) cui riconnette una condizione (*casus*)⁴⁰ che non è assimilabile *tout court* alla schiavitù antica⁴¹. Sui *servi poenae* non poteva che avere l'ultima parola l'imperatore⁴². Anche perché aveva un interesse economico per i condannati che utilizzava nelle miniere e nell'arena⁴³.

4. Cosa bisogna intendere esattamente per *servi poenae*? Pensare che i Romani abbiano inteso *servi poenae* nel senso di “schiavi della condanna” è forse frutto della sovrapposizione di categorie moderne al mondo antico. Altrove⁴⁴ ho sostenuto che l'origine della terminologia deve essere ricercata nel repertorio simbolico dell'anfiteatro dove le condanne capitali erano eseguite prevalentemente nella forma rituale di una transizione agli Inferi. I Romani consideravano

Sorvegliare Punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In memoria di Franca de Marini Avonzo, Roma, 2013, p. 63–80.

39. Gai. 1.53: *Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire. Nam ex constitutione imperatoris Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior asperitas dominorum per eiusdem principis constitutione coercetur (...). Cf. MAROTTA, o.c. (n. 34), p. 327 ss.; M. MIGLIETTA, 'Servus dolo occisus'. Contributo allo studio del concorso tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis, Napoli, 2002, p. 17, n. 24; LUCREZI, o.c. (n. 33), p. 58–60; F. REDUZZI, *Tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis*, in EAD., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², Napoli, 2010, p. 77–94. Si v., invece, sulla limitazione al potere punitivo del dominus sullo schiavo di Gai. 1.53 in termini di “eccesso di potere” piuttosto che di “abuso di un diritto” A. CARAVAGLIOS, «... 'male nostro iure uti non debemus': abuso di diritto o eccesso di potere nell'esercizio di un diritto?», in F. REINOSO–BARBERO (ed.), *Principios Generales del Derecho. Antecedentes Históricos y Horizonte Actual*, Madrid, 2014, p. 663 ss.*
40. Gaio parla di *casus*, condizione infelice che precede la morte, cf. D. 48.19.29 (Gai. 1 ad l. Iul. et Pap.), *supra* n. 19.
41. I giuristi distinguono le due forme di dipendenza evidenziando le differenze, cf. McCLINTOCK, o.c. (n. 13), 62–64.
42. Ulpiano espressamente collega insieme condanne *in metallum, in opus metalli e in ludum* chiarendo che il *servus* 'dato' *in ludum* non appartiene più a colui al quale apparteneva prima della condanna: D. 48.19.8.12 (Ulp. 9 de off. procons.: *Servos in metallum vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere nulla dubitatio est: et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur nec ad eum pertinebunt, cuius fuerint antequam damnarentur. Denique cum quidam servus in metallum damnatus beneficium principis esset iam poena liberatus, imperator Antoninus rectissime rescipit, quia semel domini esse desierat servus poenae factus, non esse eum in potestatem domini postea reddendum*). Nel prosieguo del frammento Ulpiano riferisce di un rescritto di Caracalla che chiarisce come anche il *servus* che sia stato liberato per *beneficium* del princeps non ritorna al precedente dominus. In D. 40.5.24.5, Ulpiano, a proposito dello schiavo condannato *in metallum*, osserva che “*libertatem sperari non poterit*” e che qualora il princeps decida di liberarlo, questi non ritorna al precedente dominus: “*cuius sit non adicitur*”, osserva il giurista. Si v. McCLINTOCK, o.c. (n. 13), p. 52–58.
43. Si v. *supra* n. 21.
44. McCLINTOCK, o.c. (n. 13), p. 28–39.

l'anfiteatro un'anticamera dell'aldilà, un luogo contaminato dal sangue e dominato dalle divinità inferie. Vi si eseguivano consacrazioni spontanee⁴⁵, come nel caso del giuramento dei gladiatori, o coattive. Un passo dell'*Historia Augusta*, nella vita di Massimo e Balbino, spiega l'origine dei giochi e delle *venationes* come una sorta di *devotio*, di consacrazione agli dèi contro i nemici, con lo spargimento rituale del sangue dei cittadini per placare Nemese⁴⁶.

In questa prospettiva il *servus poenae* sarebbe, almeno sul piano del linguaggio, un consacrato alle divinità inferie⁴⁷ né più né meno dell'*homo sacer*⁴⁸. Del resto Festo osserva nella sua voce "*sacer mons*" che l'*homo malus* e *improbis*, vale a dire il criminale, di lì in poi sarà chiamato *sacer*.

-
45. Sen. ep. 37.1. (...): *eadem honestissimi huius et illius turpissimi auctoramenti verba sunt: uri, vinciri ferroque necari. Ab illis qui manus harenae locant et edunt ac bibunt quae per sanguinem reddant cavetur ut ista vel inviti patiantur.* Cf. WIEDEMANN, o.c. (n. 3), p. 107.
46. SHA. Max. et Balb. 8.5-7: *Unde autem mos tractus sit, ut proficiscentes ad bellum imperatores munus gladiatorum et venatus darent, breviter dicendum est. Multi dicunt apud veteres hanc devotionem contra hostes factam, ut civium sanguine litato specie pugnatum se Nemesis (id est vis quaedam Fortunae) satiaret. Alii hoc litteris tradunt, quod veri similibus credo, ituros ad bellum Romanos debuisse pugnas videre et vulnera et ferrum et nudos inter se coeuntes, ne in bello armatos hostes timerent aut vulnera et sanguinem perhorrescerent.* G. VILLE, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Roma, 1981, p. 46, n. 124, non crede nell'attendibilità di queste informazioni inquadrando il testo nella propaganda imperiale del IV secolo. Si v. attenta analisi del passo e della letteratura in M.B. HORNUM, *Nemesis, the Roman State and the Games*, Leiden/New York/Köln, 1993, p. 81-83. Cf. anche WELCH, o.c. (n. 9), p. 81 e n. 41 a p. 292; G. LEGROTtaglie, *Il sistema delle immagini negli anfiteatri romani*, Bari, 2008, p. 147. Il brano è, comunque, di notevole interesse per l'aperta comparazione della *consecratio* dei combattenti con la *devotio*, la procedura straordinaria, violenta e urgente attraverso cui il comandante in capo, in una situazione di grave pericolo, consacra la propria vita agli dèi inferi per salvare la città dal nemico. Sulla tematica si v. C.A. BARTON, «The Scandal of the Arena», *Representations* 27 (Summer, 1989), p. 21.
47. Fest. verb. sign., s.v. «*Sacer mons*» (ed. Lindsay 424): *at homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnantur; nam lege tribunicia prima cavetur, 'si quis eum, qui eo plebei sciti sacer sit, occiderit, parricida ne sit'. Ex quo quivis homo malus atque improbus sacer appellari solet.*
48. Cf. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998², p. 4; F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum*, Napoli, 1990; R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996. Una lettura filosofica si trova in G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda*, Torino, 1995; per la sua ripresa nel dibattito fra i romanisti si v. L. GAROFALO, *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, e in particolare L. PEPPE, «Note minime di metodo intorno alla nozione di *Homo sacer*», in C. MASI DORIA – C. CASCIONE (curr.), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna VI*, Napoli 2007, p. 4103-4120. Sulle analogie e le differenze tra *homini sacri* e *servi poenae*, cf. McCLINTOCK, o.c. (n. 13), p. 37-39. Cf. di recente L. GAROFALO (cur.), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli 2013.

5. Plutarco nel *De sera numinis vindicta* descrive le dee che puniscono i criminali. A Nemesi Adrasteia⁴⁹ è attribuita la funzione suprema di vendicatrice di tutte le colpe, e nessun criminale piccolo o grande è in grado di sfuggirle con l'inganno o la forza. “Di coloro che sono immediatamente puniti nel corpo o riguardo al corpo si occupa la rapida *Poiné* (...). Quanti invece richiedano cure più intense per guarire dalla malvagità, il loro demone li affida a Dike dopo la morte”⁵⁰. *Poiné* infligge punizioni ai corpi e agli averi⁵¹.

Non stupisce dunque che il culto della dea Nemesi, genealogicamente legata a *Poiné/Pœna*, nel II e III secolo d.C. predomini negli anfiteatri, offrendoci ulteriori utili indicazioni sul sistema simbolico che gli imperatori avevano adottato nell'edificio considerato unanimemente espressione della romanità in ogni provincia dell'impero.

La dea Nemesi, la dea della retribuzione e della giusta indignazione, era già presente nel pantheon romano dal primo principato⁵². Nel bello studio di Giuseppina Legrottaglie sull'apparato delle immagini nell'anfiteatro romano

49. Come nota HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 7, “Nemesis is associated with Adrasteia already in the fifth century B.C. by Antimachus (52–53) and Adrasteia is associated with Artemis (Demetrius Scephsius in the Suida, *Adrasteia*), and deer appear on the crown of the Nemesis cult statue at Rhamnous (Paus. 1.33.3)”.

50. *De sera numinis vindicta* 25 (564 e–f): (...) ὡς Ἀδράστεια μὲν, Ἀνάγκης καὶ Διὸς θυγάτηρ, ἐπὶ πᾶσι τιμωρὸς ἀνωτάτω τέτακται τοῖς ἀδικήμασι. Καὶ τῶν πονηρῶν οὔτε μέγας οὔδεις οὔτως οὔτε μικρὸς γέγονεν, ὥστ' ἢ λαθῶν διαφυγεῖν ἢ βιασάμενος ἄλλη δ' ἄλλη τιμωρία τριῶν οὐσῶν φύλακι καὶ χειρουργῷ προσήκει· τοὺς μὲν γὰρ εὐθὺς ἐν σώματι καὶ διὰ σωματῶν κολαζομένους μεταχειρίζεται Ποινὴ ταχέια, πρᾶψ τινὶ τρόπῳ καὶ παραλείποντι πολλὰ τῶν καθαρμοῦ δεομένων· ὧν δὲ μείζον ἔστιν ἔργον ἢ περὶ τὴν κακίαν ἰατρεία, τούτους Δίκη μετὰ τὴν τελευτήν ὁ δαίμων παραδίδωσι· τοὺς δὲ πάμπαν ἀνιάτους ἀπωσαμένης τῆς Δίκης, ἢ τρίτη καὶ ἀγριωτάτη τῶν Ἀδραστείας ὑπουργῶν Ἐρινύς μεταθέουσα πλανωμένους καὶ περιφεύγοντας ἄλλον ἄλλως, οἰκτρῶς τε καὶ χαλεπῶς ἀπαντας ἠφάνισε... La traduzione è di G. GUIDORIZZI, *Il demone di Socrate — I ritardi nella punizione divina*, Milano, 1982, rist. 2011, 166.

51. *De sera numinis vindicta* 25 (565 a): ‘τῶν δ' ἄλλων’ ἔφη ‘δικαιώσεων ἢ μὲν μετὰ τὴν ἐν τῷ βίῳ ποινήν ταῖς βαρβαρικαῖς ἔοικεν· ὡς γὰρ ἐν Πέρσαις τῶν κολαζομένων τὰ ἱμάτια καὶ τὰς τιάρας ἀποτίλλουσι καὶ μαστιγοῦσιν, οἱ δὲ παύσασθαι δακρύνοντες ἀντιβολοῦσιν, οὔτως αἱ διὰ χρημάτων καὶ διὰ σωματῶν κολάσεις ἀφὴν οὐκ ἔχουσι δριμυεῖαν οὐδ' αὐτῆς ἐπιλαμβάνονται τῆς κακίας, ἀλλὰ πρὸς δόξαν αἱ πολλαὶ καὶ πρὸς αἴσθησιν αὐτῶν εἰσιν. “Le punizioni inflitte da *Poiné* durante la vita assomigliano a quelle in uso tra i barbari. Come tra i Persiani è abitudine scorticare e frustare le vesti e le tiare dei puniti, mentre essi piangendo invocano pietà, così le punizioni inflitte ai corpi o agli averi non hanno una presa profonda e non colpiscono la malvagità in se stessa, ma si rivolgono generalmente all'opinione e alle sensazioni”’, GUIDORIZZI, *o.c.* (n.50), 167.

52. Plinio il vecchio osserva in due interessanti passaggi della *Naturalis Historia* che si tratta di una divinità greca priva di un nome romano pur avendo trovato posto in Campidoglio: cf. *Nat. Hist.* 11.251 (*antiquis Graeciae in supplicando mentum attingere mos erat. Est in aure ima memoriae locus, quem tangentes antestamur; est post aurem aequae dexteram Nemeseos, quae dea Latinum nomen ne in Capitolio quidem invenit, quo referimus tactum ore proximum a minimo digitum, veniam sermonis a diis ibi recondentes*); 28.22 (*cur effascinationibus adoratione peculiari occurrimus alii Graecam Nemesin invocantes cuius ob id Romae simulacrum in Capitolio est, quamvis Latinum nomen non sit?*).

emerge chiaramente una predominanza del culto di Nemese negli anfiteatri di tutto l'impero. Secondo i calcoli della studiosa, le immagini rapportabili all'arredo dei sacelli sono 18 mentre, se si includono gli altari votivi, le attestazioni salgono a 41. "Nemese è venerata in tutto l'impero, dalla Spagna al Norico, dall'Africa alla Britannia, ma vi è un'evidente concentrazione delle attestazioni in Hispania e nelle province danubiane"⁵³. Meno significativa è la documentazione relativa all'Europa centrale e all'Italia, dove le evidenze archeologiche attestano una prevalenza di Diana⁵⁴.

Diana è protettrice delle *venationes* ma ha anche una valenza ctonia in quanto, come Nemese, gode del sangue versato per lei. Spesso Nemese è identificata con Diana ed è rappresentata con gli attributi di entrambe le dee. Le testimonianze dei culti di Diana e/o Nemese⁵⁵ costituiscono i due terzi della documentazione, dimostrando chiaramente che tale binomio era il fulcro sacro degli anfiteatri.

Generalmente gli studiosi giustificano l'abbinamento tra Diana e Nemese tramite l'assimilazione alle divinità del destino, *Fors-Fortuna*. In quanto signora della sorte esse tutelerebbero i loro devoti dall'esito incerto dei combattimenti. Ma alla luce dei dati finora esposti è possibile suggerire una diversa ipotesi. Il collegamento tra le due dee potrebbe basarsi sulla loro competenza di custodi dell'ordine⁵⁶.

Jean-Pierre Vernant a proposito di Artemide — l'omologa greca di Diana — scrive che la dea opera sempre come divinità dei margini, perché possiede il duplice potere di tutelare i necessari passaggi tra selvatichezza e civiltà e di ripristinare i

53. LEGROT TAGLIE, *o.c.* (n. 46), p. 146.

54. LEGROT TAGLIE, *o.c.* (n. 46), p. 135. Il culto di Diana sarebbe più frequente tra il I e il II secolo in Europa centrale, mentre il culto di Nemese-Diana (p. 144-146) si affermerebbe tra il II e il III secolo soprattutto in area balcanica. Inoltre Diana sarebbe la dea più rappresentata nelle decorazioni dell'arena. Secondo la studiosa, Nemese (p. 143) non farebbe parte delle decorazioni perché i messaggi propagandistici ufficiali sarebbero affidati ad altre immagini. In realtà si potrebbe obiettare che il culto imperiale di Nemese è forse il più potente messaggio propagandistico imperiale, si v. anche HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 90.

55. A volte Nemese si identifica con Diana. Basti citare due reperti del II-III secolo d.C. Una statua dell'arena militare di *Carnuntum* (Museum Carnuntinum, statua n. 3772; base n. 28) esplicitamente indicata come *Nemesis* porta gli attributi di entrambe le dee: il corto chitone e il crescente lunare di Diana; grifo, ruota e timone di Nemese. Cf. LEGROT TAGLIE, *o.c.* (n. 46), p. 144, 282 ove bibliografia. La divinità dipinta nell'edicola sotterranea dell'anfiteatro di Tarragona (Museo Arqueológico Nacional, Tarragona) è raffigurata con un corto chitone, la ruota e il crescente lunare (*o.u.c.*, p. 265 con bibliografia).

56. HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 89-90, ha il merito di aver individuato il carattere 'statuale' della Nemese imperiale: "The theory which best explains both the composition of Nemese worshippers at the games as well as the goddess' special connection to the *munus* and the *venatio* is one which views the arena as a place where a confirmation of the established state order was displayed in the slaughter of military enemies, criminals, insolent slaves and wild animals, and which sees Nemese especially manifest in such a context as maintainer of that order, because of her simultaneous associations with Justice and the Roman State". Lo studioso sottovaluta tuttavia la connessione con Diana (66-69, 80-81, 89).

confini, nel momento stesso in cui vengono oltrepassati⁵⁷. Da questo punto di vista il culto di Nemesi potrebbe essere stato introdotto in una ideale prosecuzione con quello di Diana.

A mio avviso, a predominare nell'anfiteatro è questo loro carattere di protettrici del bosco, inteso come spazio delimitato e 'normato': esse sono divinità della 'giustizia'.

A tale riguardo si può portare l'esempio di una piccola statua di marmo datata intorno al 150 d.C. e rinvenuta a Menfi, che raffigura una Nemesi alata⁵⁸ (Fig. 1). La dea è ritratta abbastanza inusualmente con i tratti facciali e la capigliatura di Faustina Maggiore⁵⁹, amatissima moglie proprio di Antonino Pio al quale si attribuisce la creazione dell'istituto dei *servi poenae*. La dea della retribuzione schiaccia con il piede destro la testa di una figura maschile prona; con la mano sinistra mantiene la ruota della fortuna adagiata su una sfera a sua volta sostenuta da un piccolo altare.

È un dato noto che i membri della famiglia imperiale e anche personaggi di spicco sceglierono di farsi ritrarre nelle vesti di dèi o di figure mitologiche⁶⁰. Ma qui vi è di più: Faustina appare come personificazione della giustizia imperiale, come colei che protegge le norme di cui l'imperatore garantisce l'applicazione in tutte le province dell'impero.

Gli archeologi interpretano la figura schiacciata⁶¹ dal piede della Nemesi-imperatrice come una personificazione della *hybris*⁶², la tracotanza, il falso orgoglio, ogni eccesso dell'agire umano contrario alle leggi divine.

Le interpretazioni non sono unanimi. In altre Nemesi del medesimo tipo le figure prona sono anche femminili⁶³, mentre in genere le "personificazioni" hanno

57. *La morte negli occhi. Figure dell'altro nell'antica Grecia*, tr. it. Bologna, 1987 [1985], p. 28.

58. La statua proviene dalla collezione Dattari, è passata attraverso la collezione Fleischman, ed è ora inclusa nella collezione della Getty Museum Villa di Malibu. Raffigura la dea in un tipo Nike, secondo la classificazione B. LICHOCKA, *Nemesis en Egypte Romaine*, Mainz am Rhein, 2004, p. 14-15.

59. Ciò che rende questa statua di Nemesi davvero speciale (distinguendola da una statua coeva molto simile conservata al Louvre) è la capigliatura, il cui stile è direttamente riconducibile a Faustina maggiore, moglie di Antonino Pio. I tratti appaiono meno idealizzati rispetto al coevo esemplare di Nemesi conservato al Louvre e ad altre raffigurazioni del medesimo tipo Nike, (LICHOCKA, *o.c.*, [n. 58], p. 15, n. 13). Alcuni studiosi hanno ipotizzato che potesse trattarsi anche di una matrona di rango elevato che si era ispirata alla capigliatura di Faustina. Ma anche in questo caso l'acconciatura sarebbe rivelatrice di come l'imperatrice era vista.

60. P. ZANKER, «Il mondo della immagine e la comunicazione», A. GIARDINA (cur.), *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma antica*, Roma, 2000, p. 211 ss.

61. Il tipo della Nemesi che calpesta una figura prostrata appare per la prima volta sulle monete di epoca di Traiano, HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 32, 35 e n. 21.

62. LICHOCKA, *o.c.*, (n. 58), p. 15; E.J. STAFFORD, «*Nemesis, Hybris and Violence*», in J.-M. BERTRAND, *La violence dans les mondes grec et romain*, Paris, 2005, p. 207.

63. Ampia discussione della interpretazioni in HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 32-36, il quale propende per l'ipotesi formulata da I.A. PAPAPOSTOULOU («*Monuments des combats de gladiateurs a*

caratteri tipizzati e meno variabili. Forse a essere calpestati sono i criminali puniti nell'arena: i *servi* e le *servae poenae*⁶⁴.

A proposito della diffusione delle statue di Faustina nell'impero, un passo della *Historia Augusta* ci viene in aiuto informandoci che alla morte di Faustina, avvenuta durante il terzo anno di regno di Antonino Pio, il senato deificò l'imperatrice, votando che fosse onorata con giochi e un tempio⁶⁵, con sacerdotesse e con statue d'oro e d'argento. L'imperatore accettò tali onori e concesse che la sua statua (*imago*) fosse posta in tutti i circhi⁶⁶.

H.A. Antoninus Pius 1.6.7: *tertio anno imperii sui Faustina uxorem perdidit, quae a senatu consecrata est delatis circensibus atque templo et flaminicis et statuīs aureis atque argenteis; cum etiam ipse hoc concesserit, ut imago eius cunctis circensibus poneretur.*

Si tratta di un altro forte indizio che collega la nascita della terminologia dei *servi poenae* al regno di Antonino Pio e al repertorio simbolico degli anfiteatri. Le donne e gli uomini sotto il piede destro di Nemese/Faustina rappresentano visivamente l'immagine speculare del potere: l'assenza di ogni diritto.

La scelta di Nemese come dea della giustizia imperiale emerge anche dagli epiteti presenti nelle epigrafi votive a lei dedicate: *Augusta* per 51 occorrenze e *Regina* in 17 luoghi⁶⁷.

Mi sia infine consentito utilizzare una suggestione tratta da un vecchio testo di antropologia storica. I ritualisti di Cambridge cercavano di interpretare le rappresentazioni religiose in base alla loro funzione sociale. In *From Religion to Philosophy* del 1912, F.M. Cornford fornisce una 'iconologia' *ante litteram* della Nemese greca in grado di coniugare insieme gli aspetti funzionali e figurativi della divinità a volte considerati contraddittori⁶⁸.

Patras», *BCH* 113 [1989], p. 378) secondo cui l'immagine esprime il potere romano di *debellare superbos*.

64. Tertulliano con riferimento alle rappresentazioni mitiche eseguite nell'anfiteatro descrive polemicamente gli dèi pagani che danzano nel circo (*in cavea*) sul sangue umano (*super sanguinem humanum*) calpestando i resti dei corpi suppliziati dalle Pene (*inquinamenta poenarum*): Apol. 15.4 (*Plane religiosiores estis in cavea, ubi super sanguinem humanum, super inquinamenta poenarum proinde saltant dei vestri, argumenta et historias noxiis ministrantes, nisi quod et ipsos deos vestros saepe noxii induunt*).
65. Il tempio si trovava a nord della Sacra Via all'entrata del foro. Alla morte di Antonino Pio sarebbe stato consacrato ad entrambi. Tra il settimo e l'ottavo secolo d.C. fu trasformato nella chiesa di San Lorenzo in Miranda.
66. La terminologia potrebbe non essere precisa. Spesso i nomi degli edifici destinati agli spettacoli sono riportati dalle fonti con una certa approssimazione. Circo, anfiteatro, stadio, ippodromo erano a volte posizionati nelle vicinanze e gli spettacoli potevano essere distribuiti all'occasione tra le varie strutture cf. H. HUMPHREY, *Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing*, London, 1986, p. 361.
67. Cf. HORNUM, *o.c.* (n. 46), p. 36–40 in particolare tavole 3 e 4, p. 333–338.
68. F.M. CORNFORD, *Dalla religione alla filosofia*, tr. it. di G. SCALERA McCLINTOCK, Lecce, 2002 [1912], p. 73–74.

Lo studioso parte dall'etimologia⁶⁹ del termine Nemesi, da νέμειν, distribuire/assegnare, connesso, in un rapporto di cui i Greci erano perfettamente consapevoli, sia al νόμος (la legge) che al νέμος (in latino *nemus*) il bosco. Il νέμος, tuttavia, originariamente era un recinto sacro o una radura boschiva. Sulla scorta della discussione varroniana del significato di *templum* di cui le due caratteristiche essenziali sono i confini fissi e orientati e la loro delimitazione mediante alberi, Cornford desume che “nel *templum* augurale recintato dagli alberi è forse possibile scorgere una sopravvivenza della sacra radura nel bosco: l'antico santuario-*nemos*, un campo riservato all'azione peculiare della potenza divina”.

Gli attributi di Nemesi, in Grecia (e talvolta anche a Roma), non hanno nulla che ricordi sentimenti di vendetta. La dea porta sul capo una corona decorata con cervi in miniatura e trattiene tra le mani un ramo di melo. Iconograficamente è uguale a Diana Nemorensis, la Diana dei boschi. Come è possibile allora che una dea del bosco sia diventata la personificazione della vendetta e della furia?

Per Cornford:

“non sembra impossibile che la dea del bosco possa rivestire quest'aspetto. Era una dea della fertilità alleata stretta di Fortuna, la signora che porta (*ferre, φέρειν*) i frutti della terra. Ma colei che dispensa i beni può anche rifiutarli, può distribuire mali invece che beni. La potenza terribile che frequenta il *nemos* può distruggere il profanatore del santuario. In tempi lontanissimi quando un *nemos* era il tipico spazio sacro, Nemesi potrebbe essere stata la dea dello sconfinamento. (...) E quando le recinzioni boschive caddero in disuso Nemesi diventò forse la guardiana della legge del *nomos* anziché del *nemos* perdendo l'antico dono di fertilità, a eccezion fatta per quel ramo di melo che anche nella sua caratterizzazione di vendetta così inappropriatamente trattiene. È forse più di una singolare coincidenza che il legislatore romano Numa prima di impartire i *nomoi* cercasse ispirazione e consiglio dalla dea del bosco del *nemos*. E Roma stessa, il centro da cui la legge si diffuse fino agli estremi confini d'Europa, era sorta in un nuovo rifugio che altro non era se non un bosco sacro, una foresta-santuario per banditi e fuorilegge”⁷⁰.

L'anfiteatro emerge così come uno spazio sacro protetto da Diana e/o Nemesi che assistono all'esecuzione di coloro che hanno trasgredito le norme.

Come ricordato, nelle iscrizioni Nemesi è spesso definita Regina. Si tratta in ordine di grandezza del terzo epiteto dopo *Augusta* e *Dea/Thea*⁷¹. La simmetria evocata è perfetta. Da un lato vi è νέμειν (distribuire/assegnare da cui νόμος, la

69. Cf. P. CHANTRAINE, s.v. «νέμω», *Diction. étymol. lang. grecq.*, p. 742-744; E. LAROCHE, *Histoire de la racine NEM- en grec ancien (nemō, nemesis, nomos, nomizō)*, Paris, 1949.

70. CORNFORD, o.c. (n. 68), p. 75-76.

71. Cf. HORNUM, o.c. (n. 46), p. 36-40 in particolare tavole 3 e 4, p. 333-338.

norma, e *véμος* il bosco sacro) dall'altro⁷² *regere fines*⁷³ (tracciare i confini da cui i termini *rex*, e anche *regula*, lo strumento per fissare la regola).

L'imperatore con Nemesis, distributrice di pene e fortune, richiama la funzione del re-sacerdote, tracciatore di linee attraverso la *regula*, e dunque fondatore di città e di norme giuridiche, di quello spazio sacro — la Roma quadrata — simile al bosco, *nemos*, in cui vigono i *nomoi*, le regole.



FIG. 1

(Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program)

72. Per il regolo come attributo di *Nemesis*, cf. HORNUM, *o.c.* (n. 46), 325–327.

73. É. BENVENISTE, s.v. «*rex*», *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee II. Potere, diritto, religione*, tr. it. Torino, 1976, p. 291–296.

La Revue n'est pas responsable des manuscrits qui lui sont envoyés.
Les articles publiés n'engagent pas les opinions de la Rédaction.

© Presses Universitaires de Liège, décembre 2016

Éditeur responsable : Jean-François Gerkens

D/2016/12.839/34

ISSN : 0556-7939

ISBN : 978-2-87562-120-7

RIDA

62²⁰¹⁵

La *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, dont c'est ici la 3^e série, est née de la fusion des *Archives d'histoire du droit oriental* avec la 2^e série de la *Revue Internationale des Droits l'Antiquité*, fondées par Jacques Pirenne et Fernand De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l'Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions internationales de la Société Fernand De Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquité (SIHDA). Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à *peer reviewing*.

Sommaire

Hommage à Jacques-Henri Michel (*L'Abrégé d'art militaire de Végèce*)

Avant-propos (Dominique GAURIER) ; Les traductions françaises de l'*Abrégé d'art militaire* de Végèce (XVII^e-XXI^e siècles) (Étienne FAMERIE) ; Note sur le texte et la traduction (Étienne FAMERIE) ; Plan de l'œuvre ; Édition critique et traduction (Étienne FAMERIE et Jacques-Henri MICHEL) ; Bibliographie sur l'*Abrégé d'art militaire* de Végèce (1981-2015) (Étienne FAMERIE)

Droit romain

Emanuela CALORE, *Volenti non fit iniuria: una regula romana?* ; Giacomo D'ANGELO, *Vadimonium nossale ed exhibitio «in eadem causa»* ; Evelyn HÖBENREICH, *Marginalia on Morals, Rhetoric and Law. A propos Sen. contr. 2.7* ; Aglaia MCCLINTOCK, *Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli della repressione criminale nei primi secoli dell'impero romano* ; Esteban MORENO RESANO, *La emisión en Oriente de cinco leyes occidentales de Constantino* ; Carlo PELLOSO, *Sul diritto del cittadino al processo popolare dalla caduta del regno al decemvirato legislativo* ; Mariagrazia RIZZI, *Aequum/iniquum esse nelle constitutiones principum di età severiana in materia contrattuale attraverso le testimonianze dei Digesta giustinianeï* ; Annamaria SALOMONE, *Le donazioni inter virum et uxorem tra successio ed accessio possessionis*.

Chroniques

La SIHDA à Istanbul (Jean-François GERKENS)

PRESSES UNIVERSITAIRES DE LIÈGE

ISBN : 978-2-87562-120-7

